

(N. 2733)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

NELLA SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1952

Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 646,
istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — L'esperienza di due anni di funzionamento della Cassa per il Mezzogiorno suggerisce la necessità di talune modificazioni, che non ne alterano la fondamentale struttura, la quale segna un innegabile progresso dell'ordinamento amministrativo dello Stato, ma vogliono meglio determinare le funzioni del Comitato dei Ministri, costituito a termini dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e quelle del Presidente del Comitato stesso ai fini del coordinamento fra le diverse Amministrazioni nonché della vigilanza sulla Cassa e della responsabilità nei confronti del Parlamento, che deve giudicare dell'attività del Comitato e della Cassa medesima.

Secondo l'intendimento della legge istitutiva della Cassa, l'azione di questa deve essere integrativa di quella normale dei vari Ministeri: e ciò può essere assicurato solo se le diverse attività siano adeguatamente coordinate fra loro. Il Comitato dei Ministri, pertanto, deve costituire il punto di incontro delle volontà dei Capi delle Amministrazioni statali interessate, di guisa che tutte le iniziative che interessino l'economia generale ed il progresso sociale del

Mezzogiorno siano collegialmente adottate, restando così le singole Amministrazioni impegnate in modo definitivo alla loro attuazione.

La necessità dell'accennato più intenso coordinamento è stata più volte rilevata dal Parlamento, e da ultimo con apposito ordine del giorno approvato dal Senato in occasione della discussione del disegno di legge sui « provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione ».

A questo scopo è inteso l'articolo 1 dell'unito disegno di legge: ed è superfluo aggiungere che sull'attività della Cassa il Presidente del Comitato dei ministri, oltre che con la presentazione al Parlamento dei programmi annuali della Cassa, potrà riferire periodicamente in apposite adunanze dei Presidenti delle Commissioni delle due Camere competenti per i diversi settori nei quali opera la Cassa.

Altro rilievo è stato fatto in ordine alla organizzazione stessa dell'ente. L'attuale composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa, con 14 membri, di cui 13 con voto deliberante, si è manifestata troppo pletorica e non scevra di inconvenienti. Si propone perciò di

ridurre il Consiglio a 7 membri compreso il Presidente ed un Vice Presidente, ed il Comitato Esecutivo — sempre che si ritenga opportuno nominarlo — da sei a quattro membri. Nello stesso tempo si dichiarano le cause di incompatibilità con la carica di amministratore della Cassa e meglio si precisano la figura e la funzione del Presidente.

Col regolamento sarà poi in concreto fissata la competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Anche per quanto riguarda la nomina del Direttore generale della Cassa, la complessa mole dell'azione da svolgere suggerisce l'opportunità che essa sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Comitato che ha la vigilanza sull'ente.

Con l'articolo 4 del disegno di legge si vuole più precisamente disciplinare quali siano i poteri di controllo che il Comitato dei Ministri ha nei confronti dell'Amministrazione della Cassa.

Pur evitando in modo assoluto di menomare l'autonomia indispensabile al funzionamento dell'ente, è comunque necessario che il Comitato dei Ministri sia continuamente informato di tutto quanto la Cassa deliberi ed abbia altresì la facoltà di sospendere la attuazione di deliberazioni che non ritenga conformi ai programmi approvati ed agli interessi della Cassa.

Con l'articolo 5, infine, si dispone che tutti i provvedimenti legislativi, i quali interessino in modo specifico l'economia e le condizioni sociali dell'Italia Meridionale, devono essere concordati col Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e presentati al Consiglio dei Ministri di concerto con lui.

Siffatta procedura appare ovvia, non potendo esservi dubbio che il coordinamento delle norme legislative è elemento essenziale e preliminare per quel coordinamento delle attività dei singoli Ministeri, che attraverso il Comitato dei Ministri, si vuol raggiungere per una sempre maggiore elevazione economica e sociale delle popolazioni meridionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il 1° e il 2° comma dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sostituiti dai seguenti:

« I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio finanziario devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri, in conformità dell'ultimo comma dell'articolo 1, per la esecuzione delle opere che, a norma delle vigenti leggi, sono a totale carico dello Stato o possono fruire di contributi.

« A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, la Cassa deve inviare al Comitato dei Ministri il programma delle opere da eseguire nell'esercizio finanziario successivo.

« Analogamente entro un mese dalla presentazione a una delle due Camere dei rispettivi stati di previsione della spesa, i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, dei lavori pubblici, dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale inviano al Comitato dei Ministri i programmi delle opere previste nell'esercizio finanziario per i territori di cui all'articolo 3 della legge istitutiva della Cassa.

« Il Comitato dei Ministri coordina i programmi ricevuti e comunica alla Cassa le decisioni adottate in ordine ai programmi annuali delle opere che essa deve attuare.

« Delle varianti proposte ai programmi delle opere che rientrano nella competenza dei singoli Ministeri si dà comunicazione al Consiglio dei Ministri per le conseguenti decisioni.

« I programmi delle opere annuali da eseguirsi dalla Cassa sono comunicati al Parlamento a cura del Presidente del Comitato dei Ministri ».

Art. 2.

L'articolo 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è abrogato e sostituito dai seguenti:

Art. 20. — « La Cassa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di

un Presidente, di un Vice Presidente e di cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nelle materie oggetto dell'attività della Cassa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

« Con le stesse norme si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

« Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.

« Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio di amministrazione sono incompatibili con quelle di Senatore e di Deputato, nonché di membro dei Consigli Regionali, Provinciali o Comunali dei territori indicati al precedente articolo 3 e con qualsiasi carica presso Enti comunque finanziati o controllati dalla Cassa per il Mezzogiorno ovvero con incarichi inerenti ad opere direttamente o indirettamente finanziate dalla Cassa.

« Ai dipendenti dello Stato, della Regione Siciliana e della Regione Autonoma della Sardegna possono essere affidate solo le funzioni di revisori dei conti ».

Art. 20-bis. — « Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cassa, convoca il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo e presiede le adunanze.

« In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente ».

Art. 20-ter. — « Il Presidente del Consiglio di amministrazione adotta tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento della Cassa, che non siano attribuiti alla competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo ».

Art. 20-quater. — « Ai servizi della Cassa è preposto un Direttore generale, il quale ha la responsabilità del loro funzionamento, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, e provvede alla preparazione e all'esecuzione dei vari provvedimenti in base alle decisioni adottate dagli organi amministrativi dell'ente e sotto la loro vigilanza.

« Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ».

Art. 3.

Il 1° comma dell'articolo 1 della legge 22 marzo 1952, n. 166, è modificato come segue:

« Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto di tre membri, oltre il Presidente: le relative attribuzioni saranno determinate dal Consiglio di amministrazione sino a quando sarà emanato il regolamento previsto dall'articolo 28 della legge istitutiva della Cassa ».

Art. 4.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo debbono essere comunicate al Presidente del Comitato dei Ministri immediatamente e, comunque, non oltre gli 8 giorni dalla loro data.

Il Presidente della Cassa comunica inoltre al Presidente del Comitato dei Ministri:

a) gli ordini del giorno delle adunanze del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo almeno tre giorni prima della data fissata per ciascuna di esse;

b) le osservazioni dei revisori dei conti che non siano state accolte dai competenti organi,

entro 15 giorni dalla data in cui vennero formulate;

c) una relazione trimestrale sullo svolgimento delle attività della Cassa.

Il Presidente del Comitato dei Ministri ha facoltà di invitare il Consiglio di Amministrazione e il Comitato esecutivo a sospendere ogni deliberazione su determinati oggetti iscritti all'ordine del giorno delle rispettive adunanze; ed inoltre può sospendere la esecuzione di deliberazioni adottate, quando ne ravvisi l'opportunità nell'interesse della Cassa. Sulla sospensione decide definitivamente il Comitato dei Ministri.

Art. 5.

I disegni di legge contenenti disposizioni che interessano in modo specifico l'economia e le condizioni sociali dell'Italia Meridionale sono sottoposti dai Ministri competenti all'esame del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Art. 6.

Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a riunire in testo unico le norme di carattere legislativo riguardanti la Cassa per il Mezzogiorno con facoltà di coordinarle.